



IMU 2024 – SCADENZE E PAGAMENTO

ACCONTO DA VERSARE ENTRO IL 17 GIUGNO 2024

La Legge di bilancio 2020, con decorrenza dal 01/01/2020, ha riorganizzato la tassazione comunale sugli immobili. Il legislatore, con l'abrogazione della IUC (*Imposta Unica Comunale*), ha riformulato la disciplina IMU in un unico testo normativo (*contenuto nell'art. 1, commi da 738 a 783 della Legge 27.12.2019 n. 160*) mantenendo valide le norme relative alla componente TARI (*Tassa sui rifiuti*) ma abolendo la TASI (*Tributo per i servizi indivisibili*).

Si ricorda che entro il 17 giugno 2024 deve essere effettuato il versamento dell'acconto IMU dovuta per l'anno corrente.

Sono escluse dal pagamento le **abitazioni principali** e le **pertinenze** della stessa (*nella misura massima di una per ciascuna categoria C2, C6 e C7*), ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

ALIQUOTE E SCADENZE DI VERSAMENTO

L'IMU deve essere versata in due rate.

La **prima rata** deve essere corrisposta **entro il 17 giugno** di ciascun anno ed è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.

La **seconda rata**, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, deve essere versata **entro il 16 dicembre** di ciascun anno sulla base della delibera di approvazione delle aliquote e del regolamento pubblicati sul sito www.finanze.gov.it alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento.

L'intero importo dovuto può essere versato in un'unica soluzione entro il 17 giugno 2024.

Il calcolo dell'imposta IMU per la RATA DI ACCONTO dovrà essere effettuato con le seguenti aliquote **approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 10 del 14 marzo 2024:**

Riferimento Normativo	Tipologia	Aliquota
COMMA 748	Abitazione principale e relative pertinenze ed immobili equiparati all'abitazione principale.	Esclusi dall'IMU
COMMA 749	Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze	0,35 per cento (3,5 per mille) detrazione € 200,00
COMMA 749	Aliquote per abitazioni IACP - ERP	0,95 per cento (9,5 per mille) detrazione € 200,00
COMMA 750	Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale ex art 9, comma 3 bis, D.L. 557/1993	azzerata
COMMA 751	Aliquota per fabbricati costruiti e destinati all'impresa costruttrice alla vendita ex art. 1 comma 751 L. 160/2019	azzerata
COMMA 752	Terreni agricoli	Esenzione in quanto il territorio di Esanatoglia è interamente compreso nelle aree montane sulla base

		dell'elenco di cui alla Circolare n. 9/1993
COMMA 753	Aliquota per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	1,06 per cento (10,60 per mille) (7,6 per mille quota riservata allo Stato)
COMMA 754	Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1,06 per cento (10,60 per mille)
COMMA 755	Aliquota per le aree edificabili	1,06 per cento (10,60 per mille)
COMMA 747	Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	1,06 per cento (10,60 per mille) (riduzione del 50 per cento della base imponibile)
COMMA 760	Aliquota per immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431	1,06 per cento (10,60 per mille) (aliquota ridotta al 75 per cento= 0,795 per cento)

Il versamento del tributo dovrà essere eseguito tramite modello **F24**, utilizzando i seguenti codici tributo:

DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO	
	COMUNE	STATO
IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze	3912	-
IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale	3913	-
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO*	-	3925
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE*	3930	-
IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili	3916	-
IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati	3918	-
IMU - imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	3939	-

Il codice Ente da utilizzare per il Comune di ESANATOGLIA è: **D429**

Il versamento non si effettua se l'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno è inferiore ad € 12,00.

**Si precisa che gli importi relativi agli immobili appartenenti al gruppo catastale D devono essere suddivisi calcolando l'aliquota del 7,6 per mille a favore dello Stato (cod. 3925) e la restante parte di aliquota (3,0 per mille) al Comune (cod. 3930).*

CASI PARTICOLARI

ABITAZIONE PRINCIPALE: La sentenza n. 209/2022 della Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lettera b), primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*), nella parte in cui stabilisce: "per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente", anziché disporre: "per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente". Per l'ottenimento dell'agevolazione prevista il contribuente deve pertanto aver stabilito la **residenza anagrafica** e la **dimora abituale nell'immobile dichiarato come abitazione principale**; elementi utili a comprovare il diritto a beneficiare dell'esonero

in sede di versamento dell'acconto/saldo IMU 2023 sono **le attestazioni dei consumi delle varie utenze (Luce, acqua, gas, ecc...), del medico di famiglia, dell'eventuale sede del datore di lavoro e dell'eventuale sede di iscrizione di figli in istituti scolastici.**

RIDUZIONE IMU PER I PENSIONATI RESIDENTI ALL'ESTERO: **A decorrere dall'anno 2023**, l'art. 1, comma 743, della Legge 234/2021 (*Legge di Bilancio 2022*), dispone il ritorno **della riduzione dell'imposta municipale propria (IMU) al 50%**. Pertanto mentre nel 2022 per tali soggetti la riduzione d'imposta era pari al 62,5%, a decorrere dal 2023, essa torna ad essere pari al 50%. L'agevolazione si applica ad **una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o non data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia**

ESENZIONE IMU "BENI MERCE": L'art. 1, comma 751, della L. 160/20219 – (*Legge di Bilancio 2020*) dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, **sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU** a pena di decadenza.

ESENZIONE IMU PER GLI IMMOBILI OCCUPATI ABUSIVAMENTE E QUINDI NON UTILIZZABILI NÉ DISPONIBILI: L'art. 1, comma 81, della L. 197 del 29 dicembre 2022 (*Legge di Bilancio 2023*) ha aggiunto all'art. 1, comma 759 della L. 160 del 27 dicembre 2019 il seguente punto: *"g-bis) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma [reato di violazione di domicilio], o 633 [invasione di terreni o edifici] del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.*

Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione»

ESENZIONI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2016

La Legge di Bilancio 2024 (*art. 1, comma 422, Legge n. 213/2023*) ha disposto la proroga al 31 dicembre 2024, **dell'esenzione dall'applicazione dell'IMU** per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi nel 2016 (*Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. n. 189/2016*) **purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente.** I suddetti immobili saranno esenti IMU fino alla definitiva ricostruzione o agilità e comunque **non oltre il 31 dicembre 2024.**

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Ulteriori informazioni possono essere richieste al **Servizio Associato Entrate Tributarie** presso la sede **dell'Unione Montana Potenza Esino Musone** di San Severino Marche ai seguenti contatti:

Servizio Associato Gestione Entrate Tributarie Unione Montana Potenza Esino Musone			
SEDE	ORARIO	TEL / FAX	E-MAIL / PEC
Viale Mazzini, 29 S. Severino Marche	Lunedì - Mercoledì: 10 – 13 Giovedì: 15 – 17 previo appuntamento	Tel: 0733/637245 int.8 Fax: 0733/634411	E-mail: tributi@umpotenzaesino.it PEC: tributi@pec.umpotenzaesino.it

San Severino Marche, lì 17/05/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Daniele Sampaolo